

DELIBERA N. 111/2024/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX / TIM SpA (Kena mobile)
(GU14/653594/2024)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 18 giugno 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana*” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 02/01/2024 acquisita con protocollo n. 0000716 del 02/01/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

Parte istante, titolare di un contratto privato n. 501.5xxxx, contesta all'operatore TIM S.p.A. (Kena mobile, di seguito, per comodità, Tim) la perdita del numero n. 339 924xxxx a seguito di disattivazione non preavvisata.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato che:

- l'istante "sottoscrive[va] in data 12/12/2019 un contratto per l'acquisto di un i-phone 11 rateizzato pagabile in 30 mesi con carta di credito con servizio di ricarica automatica prepagato".
- Successivamente cambiavano le coordinate della carta di credito dove era appoggiato il pagamento delle fatture Tim.
- Tempestivamente comunicava la predetta modifica ed "effettuava tutto ciò che era possibile fare, recandosi in un negozio Tim in data 24/11/2020 (pratica DQ1E9YWxxxx) e comunicando la variazione dei dati della carta di credito relativamente [al sopracitato] contratto sottoscritto in data 12/12/2019 presso il Centro xxx di xxx e che concerneva il pagamento rateizzato un telefono I-Phone 11 Apple 128 G".
- "chiama[va] ripetutamente il 119 e segnala[va] di voler pagare sulla nuova carta".
- Pur avendo comunicato "per tempo a Tim la variazione delle coordinate della nuova carta di credito, Tim non rispondeva e cessava il numero per mancata effettuazione di ricarica su carta di credito. Lamentava la mancata risposta alla sua richiesta, la perdita del numero storico senza alcuna previa comunicazione scritta".
- Stante la disattivazione non richiesta della SIM si vedeva "costretto ad attivare una nuova sim card con un nuovo numero".
- "L'unica comunicazione ricevuta concerneva la richiesta di pagamento della somma di euro 497.05 mediante lettera di società del recupero del credito xxx datata 7 giugno 2023".

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) "ristoro conciliativo per la perdita del numero mobile storico senza alcuna previa comunicazione".
- ii) "storno dell'intera morosità";
- iii) "spese della presente procedura".

In data 31 ottobre la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di Commissione di Conciliazione, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Di seguito si riporta parte del verbale del mancato accordo: *“In data 31/10/2023 si è riunita la Commissione di Conciliazione (...), per discutere la Domanda di Conciliazione presentata da XXX, titolare dell'utenza Consumer Nr. 333924xxxx, in data 28/08/2023, relativa alla contestazione inerente FATTURAZIONE - DOMICILIAZIONE BANCARIA/CARTA DI CREDITO. (...) TIM precisa che la linea non è cessata per morosità, ma è scaduta per mancanza di ricarica nei precedenti 12 mesi, come stabilito dalla Carta Dei Servizi”.*

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Tim, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato memoria difensiva del 26 febbraio 2024, con la quale ha rappresentato quanto segue.

Innanzitutto ha indicato che *“l'utenza interessata è l'utenza mobile, n. 339924xxxx – Cessata in data 25/09/2022 (attivata il 12/12/2019)”.*

L'operatore ha proseguito, *“nel merito”*, eccependo *“l'infondatezza delle richieste pecuniarie perché di importo superiore rispetto alla normativa regolatoria”.* Sul punto ha evidenziato che *“Il Sig. XXX formula[va] indirettamente una domanda di risarcimento danni. Infatti, la parte istante chiede espressamente €1.000,00”.* A sottolineato che *“tale quantificazione – diversamente da quanto assume controparte - è totalmente arbitraria perché quanto domandato a titolo di indennizzo altro non è che una richiesta di risarcimento danni atteso l'importo esorbitante e svincolato dalle ipotesi previste dal Regolamento di cui all'allegato A della Delibera Agcom n. 347/18/CONS (di seguito "Regolamento di cui alla Delibera 347/18/CONS)”.*

L'operatore ha citato *“l'art. 20 comma 4 del Regolamento della Delibera 353/19/CONS”*, il quale delimita il potere dell'Autorità e dei Corecom nella definizione delle controversie. In particolare, prevede che l'Organo Collegiale *“ordini all'operatore di adottare misure per cessare comportamenti lesivi dei diritti dell'utente e, se necessario, di effettuare rimborsi di somme non dovute e di corrispondere indennizzi previsti da contratto, carte dei servizi, disposizioni normative o delibere dell'Autorità”.*

L'operatore ha citato, altresì, il comma 5 dello stesso articolo chiarisce che le parti possono *“far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Dunque, al solo Giudice ordinario spetta l'accertamento del danno e, in caso di fondatezza della pretesa, la liquidazione a favore del danneggiato in applicazione del contratto e delle norme del codice civile”.*

L'operatore ha sottolineato *“come da giurisprudenza costante sia di codesto Corecom che dell'Agcom, la richiesta oggetto di scrutinio in questa sede deve essere ricondotta nell'alveo degli indennizzi previsti dalle Carte dei Servizi e/o dalle Condizioni generali di contratto dell'operatore convenuto”.*

La società TIM ha dedotto, sul reclamo, quanto segue:

- *“Mancata presentazione del reclamo (v. artt. 6, 8, 9, 11 e 13 del Regolamento di cui alla Delibera 347/18/CONS)”.*
- *“La mancata presentazione del reclamo – rectius allegazione degli estremi del reclamo stesso – preclude ogni indennizzo fra quelli menzionati in epigrafe”.*

Sulla *“Richiesta di rifusione delle spese di procedura”* ha evidenziato che *“l'istante si limita a chiedere genericamente le spese di procedura senza dimostrare alcunché a riguardo, come richiesto dalla norma citata. Non può, dunque, essere sufficiente una generica richiesta per ritenere “giustificata” la richiesta e quindi legittima la restituzione delle spese”.*

Sulla “Richiesta di storno dell’insoluto” ha precisato che “non può essere stornato in quanto fa riferimento ad uno smartphone acquistato come da documentazione contrattuale che la stessa parte istante allega, e per il quale sono state versate solo 11 rate su 30”.

La società TIM ha concluso che l’istante, “dunque, è tenuto al saldo della somma di €497,05”, insistendo, in ultimo, per il rigetto “dell’avversa istanza perché infondata in fatto ed in diritto”.

3. La replica dell’utente

Parte istante, nell’ambito del contraddittorio, in data 11 marzo 2024, per il tramite della associazione di consumatori di riferimento, ha depositato una memoria di replica con cui ha ribadito che:

- *“L’Utenza interessata è Utenza mobile 339924xxxx – attivata giusta bolla di consegna n. 14/233 del 12/12/2019 con consegna di apparato Apple Iphone 11 (codice NMU 77xxxx – codice IMEI 35399010335xxxx) con piano di rateizzazione in appoggio a carta di credito American Express (ultime cifre numero PAN – Primary account numer xxxx) euro 25,00 per 30 mesi”.*
- *“Contrariamente a quanto asserito da parte avversa i fatti all’origine della controversia non sono la perdita della numerazione, ma molto chiaramente e inconfutabilmente rappresentati dal reclamo scritto depositato in atti”.*
- *“Trattasi nella fattispecie della incapacità della azienda Tim spa, qui rappresentata dallo studio (...), di prender atto di una comunicazione più volte inoltrata dal cliente nostro assistito signor XXX della modifica disposta dall’ente emittente la carta, del numero di carta di credito”.*
- *“In particolare il signor XXX si prodigava per far avere tempestivamente e con largo anticipo 24/11/2020 tramite un negozio tim le nuove coordinate PAN xxxx che andavano a sostituire le vecchie PAN xxxx”.*
- *“Questa grave omissione e negligente gestione della comunicazione da parte del servizio clienti Tim, effettuata per contro secondo la miglior diligenza del buon padre di famiglia in largo anticipo da parte del nostro assistito, provocava di conseguenza la sospensione della linea telefonica agganciata all’offerta “Rxxxx - Telefono 25 TOP”, attivata il 12/12/2019 e conseguentemente la fatturazione di penali per ha generato l’emissione della fattura comprensiva del corrispettivo per recesso anticipato e delle rate residue del prodotto oltre alla perdita del numero storico e la necessaria attivazione di un nuovo piano tariffario e un nuovo numero”.*
- *“Quanto all’asserita infondatezza delle richieste avanzate nei confronti di Tim parte attivante nutre abbastanza esperienza in materia di ricorsi AGCOM e altrettanto nutrita capacità di discernimento circa la differenza fra una richiesta danni che solo in un successivo giudizio e di fronte ad un giudice il signor XXX potrebbe comprovare e richiedere, rispetto a una richiesta di indennizzo sulla base delle normative che in questa sede il cliente può chiamare in suo supporto e sostegno”.*
- *“La scrivente associazione non ha mai paventato la parola “danno” in questa sede. Nè in primo livello, né di fronte alla Autorità ci siamo mai permessi di utilizzare la richiesta danni a vantaggio di nostri assistiti, proprio nel rispetto dei ruoli che l’Autorità rappresenta”.*
- *“La richiesta di indennizzo di euro 1.000,00 è fondata e legittima giusta art. 10 Allegato A alla delibera 347/18/CONS Articolo 10 Indennizzo in caso di perdita della numerazione. Nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, l’utente ha*

diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di euro 1.500".

- *"Si consideri che la società Tim non solo ha fatturato le rate residue di un apparato, ma vieppiù senza neppur consentire un diritto di replica al signor XXX fatturava altresì penali per interruzione del piano di rateizzo. Interruzione che il signor XXX non ha provocato ma semmai ha solo subito visto che la modifica delle coordinate della sua carta di credito veniva imposta/subita dalla società emittente e non certo effettuata per sfizio e/o divertimento".*

La parte istante ha concluso chiedendo una valutazione *"in termini di indennizzo oltre alla perdita della numerazione storica, lo storno del debito maturato in tim con la conseguente impossibilità di utilizzo dell'apparato, le spese della presente procedura e il ritiro della pratica di recupero del credito nel frattempo attivata"*.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si osserva che la doglianza circa l'impossibilità di uso dell'apparato per blocco dell'IMEI è stata espressa dall'istante solo nella replica e, in quanto tale, risulta domanda nuova suscettibile di essere riproposta tramite nuovo formulario UG, debitamente circostanziata.

La presente disamina s'incentra dunque sulla perdita della titolarità del numero per scadenza della SIM dovuta alla morosità indotta dal cambio di coordinate dalla carta di credito non registrate da TIM.

Sulla perdita del numero

La parte istante ha lamentato la perdita del numero, laddove l'operatore ha dichiarato che era dovuta ad un'assenza di ricariche nei 12 mesi.

La domanda *sub i)* è fondata per i motivi di seguito esposti.

Al riguardo si precisa che oggetto della controversia è la legittimità, o meno, della avvenuta disattivazione, operata dalla società TIM, per assenza di ricarica nell'arco temporale di dodici mesi. Ciò premesso, è bene evidenziare, che per i servizi di comunicazione mobili e personali di tipo prepagato, l'obbligo di preavviso della cessazione del numero in mancanza di rapporti commerciali per un periodo di almeno 12 mesi è stato introdotto dalla delibera n. 26/08/CIR (Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR), applicabile alla fattispecie in esame, che all'art. 8. 7 ha stabilito: *"[g] Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. Gli operatori definiscono le modalità affinché l'utente possa continuare ad usufruire del numero entro il predetto periodo, ferme restando in ogni caso le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno 30 giorni in anticipo, della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza"*.

Nel caso di specie, attesa la contestazione dell'istante di aver subito la disattivazione non preavvisata dell'utenza mobile, l'operatore non ha dato atto di aver comunicato l'imminente cessazione dell'utenza, né ha allegato la documentazione idonea a provare l'effettiva scadenza della stessa.

Inoltre l'operatore non ha provato di aver informato l'utente circa la possibilità di recupero dalla numerazione stessa.

Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell'operatore convenuto, si ritiene ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, che sia da ascrivere a detto operatore la responsabilità in ordine alla perdita della numerazione per cessazione senza alcun congruo preavviso; ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l'utenza *de qua*.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento sugli indennizzi che, nel caso di perdita di *"titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, l'utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di euro 1.500"*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo deve considerarsi che la società TIM ha non ha documentato di aver reso la comunicazione circa la disattivazione della SIM per assenza di ricariche. Si evidenzia che solo nell'ambito dell'udienza di conciliazione del 31 ottobre 2023 presso la Commissione Paritetica, dove l'utente prendeva veniva debitamente informato secondo quanto previsto dalla sopracitata normativa, secondo cui *"Gli operatori informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri clienti dopo il prescritto periodo di latenza"*.

Pertanto, sulla base della documentazione in atti, per i 4 anni di precedente utilizzo della numerazione 339 924xxxx, l'istante ha diritto al riconoscimento da parte di TIM di una somma totale pari a euro 400,00 (quattrocento/00).

Sullo storno dell'insoluto

Parte istante ha chiesto lo storno dell'insoluto. Di contro l'operatore ha dedotto che l'importo richiesto *"non può essere stornato in quanto fa riferimento ad uno smartphone acquistato come da documentazione contrattuale che la stessa parte istante allega, e per il quale sono state versate solo 11 rate su 30"* e che l'istante, *"dunque, è tenuto al saldo della somma di €497,05"*.

La richiesta *sub ii)* per la parte riguardante l'addebito delle rate residue di acquisto del cellulare associato al contratto può essere accolta nei termini di seguito indicati.

Ai fini di un inquadramento della *res controversa*, si richiama in via generale la Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VII, n. 28, che recita testualmente: *"gli operatori possono concedere agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all'acquisto di prodotti (quali telefoni, smartphone, etc.) o servizi (quali l'attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l'assistenza tecnica anche offerta su base continuativa) che vengono offerti congiuntamente al servizio principale. Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire prima di una data scadenza gli operatori potrebbero riservarsi di addebitare agli utenti il pagamento in un'unica soluzione delle rate residue"*.

Inoltre, il seguente capoverso VII, n. 29 della già citata Delibera Agcom n. 487/18/CONS, aggiunge, in particolare, che *"la conversione di un pagamento rateizzato in un pagamento in un'unica soluzione per un ammontare pari alla somma delle rate residue potrebbe incidere sulla scelta di un utente che intende recedere dal contratto al punto che questi, per non incorrere in tale pagamento, potrebbe decidere di continuare ad avvalersi della prestazione corrente, anche se sul mercato sono presenti offerte caratterizzate da condizioni economiche o tecniche migliori, limitando significativamente l'esercizio del diritto di recesso. Difatti, se il pagamento di una singola rata mensile di un determinato ammontare può consentire a un consumatore di soddisfare il proprio vincolo di bilancio mensile, non è detto che il pagamento di un ammontare pari alla somma di due o più rate mensili lo permetta. Per tale ragione, gli operatori devono sempre concedere agli utenti che*

decidono di recedere anticipatamente dal contratto la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue ovvero pagarle in un'unica soluzione. Solo in questo modo all'utente sarà garantita la piena libertà di recedere dal contratto”.

Infine, a completamento della disciplina applicabile, secondo il capoverso VII, n. 30 della sopra indicata Delibera *“questo principio dovrebbe applicarsi indipendentemente dall'oggetto della rateizzazione, sia esso la compravendita di un servizio – quale l'attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l'assistenza tecnica anche offerta su base continuativa – o di un prodotto offerto congiuntamente al servizio principale”.*

Da un esame della documentazione in atti si evince che in data l'istante aveva aderito ad una vendita rateizzata dell'apparato telefonico.

In un'ottica di *favor utentis* si ritiene che parte istante, sulla base della sopra citata Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VII, n. 28 e n. 29, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, abbia diritto alla rateizzazione mensile del pagamento delle n.37 rate residue del Modem, rimaste impagate, sulla base del fatto che Wind Tre non ha fornito, agli atti, prova dell'assolvimento degli oneri informativi nei confronti del cliente, così come previsti dalla medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VIII, n. 34, secondo la quale *“[l]e spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto”*, specificando espressamente che *“[t]ra queste rientrano: (...) le spese relative al pagamento in una o più soluzioni delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale”.*

La previsione al successivo punto n. 36 evidenzia, altresì, che *“[i]n fase di sottoscrizione del contratto gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”.*

Ne deriva, per quanto sopra esposto, che l'istante ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile – amministrativa mediante l'emissione di n. 19 fatture mensili residue per il saldo dell'apparato, ciascuna pari ad euro 25,00, come dichiarato da parte istante. Parte istante ha diritto, altresì, al ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Sulle spese di procedura

Viceversa la richiesta *sub xiii)* relativa alle spese di procedura non può essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma ConciliaWeb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di TIM S.p.A. (Kena mobile);
2. La società TIM S.p.A. (Kena mobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante

l'importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza la somma euro 400,00 (quattrocento/00), a titolo d'indennizzo per la perdita della titolarità del numero 339 924xxxx.

3. La società TIM S.p.A. (Kena mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante l'emissione di n. 19 fatture mensili residue per il saldo dell'apparato, ciascuna pari ad euro 25,00 (venticinque/00). Parte istante ha diritto, altresì, al ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 18 giugno 2024

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)